COPIA

COMUNE di VITULAZIO
PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 09/07/14

==========

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014

==========

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 09 del mese di LUGLIO alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di convocazione con invito del Presidente del Consiglio in data 30/06/2014 prot. n. 5998, consegnato a tutti i signori consiglieri, come da dichiarazione del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
ROMANO LUIGI	X		CIOPPA ASSUNTA	X	
DEL MONTE GIOVANNA		X	DI RUBBA CARMINE	X	
CATONE ANTONIO	X		CUCCARI ACHILLE	X	
FALCO GIOVANNA	X		SCIALDONE GIOVANNA LINA	X	
CARUSONE ANGELO	X		RUSSO RAFFAELE	X	
SABATINO ROSA	X		BERNARDO IMMACOLATA	X	
DI LILLO RAFFAELE	X				
			TOTALE	**12**	**1**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Achille Gargiulo incaricato della redazione del presente verbale.
Presiede la Dr.ssa. Rosa Sabatino nella qualità di Presidente del Consiglio.

La Presidente, constatato che il numero di presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 9 dello statuto comunale, invita il consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

In prosecuzione di seduta

Delibera n° 12 del 09/07/2014

Oggetto: **Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014**

IL PRESIDENTE

invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b),* numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa Rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

  a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES semplificata;
  b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati nel 2013 per la conferma della TARSU;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni organizzative e gestionali del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARSU, ovvero, della TARES semplificata, introdotta nel 2013 e recepita con la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 29 Novembre 2013 avente ad oggetto "Prelievo fiscale ai fini della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Conferma per l'esercizio 2013 del sistema di prelievo (TARSU) e delle tariffe già in essere per l'anno 2012.";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, si ritiene opportuno confermare nella disciplina della TARI 2014, i criteri adottati per il regime di prelievo per l'annualità precedente per rendere omogenee e continuative le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO quindi la conformità alla normativa in materia le tariffe approvate ai fini TARSU nel 2013, con la deliberazione di Consiglio Comunale del 29 Novembre 2013 n.24, in applicazione dei criteri previsti dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124, che in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, consentiva ai Comuni di stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012;

CONSIDERATO, pertanto, che con la deliberazione di Consiglio Comunale del 29 Novembre 2013 n.24 si è stabilito di applicare quanto previsto al comma 4-quarter, articolo 5, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124, che prevede per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore per l'anno 2012 (TARSU) al fine della determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e delle relative tariffe, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e di stabilire, pertanto, per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 e precisamente la TARSU – Tassa Rifiuti Solidi Urbani - al fine della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero, il tributo di cui agli articoli 58 e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e s.m.i. e tuttora vigente;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, ed alla definitiva abrogazione operata dall'art.1, comma 704, della TARES prevista dall'art,14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2014 di cui all'allegato A);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, , la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 50%, ai sensi di quanto previsto dal Capo III del Regolamento IUC;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RITENUTO opportuno proporre le seguenti scadenze di pagamento:

			1° Anno di Applicazione
IMU	Acconto	16 giugno	16 giugno 2014
	Saldo	16 dicembre	16 dicembre 2014
TASI	Acconto possessore-proprietario Acconto possessore-altro	16 maggio 16 maggio	16 ottobre 2014 16 ottobre 2014
	Saldo Possessore Saldo possessore-altro	16 ottobre 16 ottobre	16 dicembre 2014 16 dicembre 2014
TARI	1°Rata 2°Rata	16 febbraio 16 aprile	30 luglio 2014 30 settembre 2014
	3°Rata 4°Rata	16 luglio 16 settembre	30 novembre 2014 30 gennaio 2015

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale adottato nell'odierna seduta con la deliberazione di Consiglio Comunale del 09/07/2014 n. 11;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo statuto del comune;

VISTO il regolamento di contabilità

DELIBERA

1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,00 per mille, di cui 7,6% riservato allo Stato

2. Di stabilire, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze pari ad euro 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

3. Dato atto che in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 677, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. Dato atto che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio;

5. Dato atto che per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel precedente comma 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

6. Dato atto che i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, sono i seguenti:

Servizi Indivisibili	**Costi Complessivi**
Illuminazione pubblica	256.971,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	63.511,00
Polizia Municipale	269.700,00
Istruzione Pubblica	293.105,00
Servizi necroscopici e cimiteriali	65.626,00
TOTALE	948.913,00
Proiezione gettito TASI 2014	425.000,00
Percentuale copertura	44,80%

7. Di stabilire le seguenti aliquote per la TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,0 per mille
Aliquota fabbricati rurali uso strumentali	1,0 per mille

Tassa sui rifiuti (TARI)

8. Di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal competente Ufficio tecnico comunale ovvero la Tabella A di seguito riportata, con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo;

TABELLA "A"

Tipologia servizio	Capitolo di spesa	Previsto euro
raccolta e trasporto Rifiuti urbani	1262/1	708.000,00
smaltimento dei rifiuti ed altro (GISEC , GESIA ed altri)	1262/2	472.000,00
spese diverse(acquisto buste, secchielli per il vetro ed altro)	1264/7	18.000,00
raccolta trasporto e smaltimento ingombranti	1268	15.000,00
rifiuti speciali	1272	7.000,00
oneri straordinari	1290	2.000,00
	Totale euro	**1.222.000,00**

9. Dato atto che sensi del comma 652 della L.147/2013, per l'anno 2014 il Comune, "*può commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

10. Che per effetto di tale disciplina la TARI si sostanzia, nella commisurazione delle tariffe e nella individuazione delle categorie contributive, analoga al previgente sistema TARSU, di cui all'art.65 del D.Lgs.507/93 ed applicata per l'anno 2013 dal Comune, ai sensi del D.L. n.102/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n.214/2011;

11. Pertanto, per l'anno 2014 si stabilisce di continuare ad applicare i medesimi criteri di determinazione del tributo e delle tariffe relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2013, al fine di non creare uno disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico tributario per alcune categorie di contribuenti;

12. Dato atto che per l'anno 2014, in virtù dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è necessario adeguare le tariffe anche allo scopo di compensare il mancato introito derivante per l'anno 2014 dalla non applicabilità dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA), tenuto, altresì, conto che, sulla base della normativa vigente e sulla base dei dati contabili e gestionali forniti dai competenti Uffici, il Comune deve porre a carico dell'utenza il 100% del costo del servizio per la copertura totale dei costi;

13. Di approvare per l'annualità 2014 le tariffe di cui all'allegato A), che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta;

14. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

15. Di stabilire che la riscossione dell'**Imposta Unica Comunale** dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate, con scadenza della prima rata a regime del prelievo, a partire dal 16 febbraio dell'anno di competenza:

			1° Anno di Applicazione
IMU	Acconto	16 giugno	16 giugno 2014
	Saldo	16 dicembre	16 dicembre 2014
TASI	Acconto possessore-proprietario Acconto possessore-altro	16 maggio 16 maggio	16 ottobre 2014 16 ottobre 2014
	Saldo Possessore Saldo possessore-altro	16 ottobre 16 ottobre	16 dicembre 2014 16 dicembre 2014
TARI	1°Rata 2°Rata	16 febbraio 16 aprile	30 luglio 2014 30 settembre 2014
	3°Rata 4°Rata	16 luglio 16 settembre	30 novembre 2014 30 gennaio 2015

16. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

17. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

18. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

DISCUSSIONE

Interviene il Consigliere **Achille Cuccari** che chiede come sia stato determinato il costo dei servizi indivisibili, e se sia possibile abbassare l'aliquota, nel caso in cui detta tassa assicurasse un gettito superiore al costo dei relativi servizi ; il Responsabile del servizio finanziario chiarisce in merito che il costo dei servizi sono una previsione con riferimento alle spese effettuate negli anni precedenti e il gettito della tassa sulla base delle aliquote determinate garantiscono una copertura del costo pari al 44,80%.

Il consigliere **Russo Raffaele** chiede se è possibile abbassare la tariffa della Tari; al riguardo il Sindaco fa presente che le tariffe della Tari possono essere abbassate solo con la raccolta differenziata.

SI PASSA ALLA VOTAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della lettura della proposta fatta dal Presidente il cui preambolo qui si intende integralmente riportato e trascritto,
con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
Presenti 12,
voti favorevoli 10
voti contrari (Cuccari Achille e Scialdone Gianna Lina),

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata

Successivamente, con separata votazione, per alzata di mano, espressa come segue:

Presenti 12,
voti favorevoli 10
voti contrari (Cuccari Achille e Scialdone Gianna Lina),

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs.

nr.267/2000, stante l'urgenza.

La seduta prosegue …

A margine della Seduta, il Sindaco ritorna sull'argomento relativo alla revisione straordinaria di cassa effettuata il 6 giugno scorso, dalla quale è risultato un fondo di casso di 60 mila euro alla stessa data avevamo anche un anticipazione di cassa di oltre 543 mila euro e con la prima rata dell'IMU non si è riusciti a coprire l'anticipazione per cui restano ancora 100 mila euro da coprire, è un debito cui far fronte.
Interviene Scialdone Gianna Lina che chiede cosa s'intende fare per evitare in futuro il ricorso all'anticipazione; il Sindaco fa presente che non occorre ricorrere all'anticipazione in quanto la riscossione di tributi garantiranno la copertura delle spese, inoltre fa rilevare che la passata amministrazione ha lasciato diversi debiti, che vengono quotidianamente reclamati dai creditori.

La seduta termina alle ore 21.20.

Allegato A)

CATEGORIA	USO DEI LOCALI	
1	*Case, appartamenti, locali ad uso abitazione:* ***cucine, soggiorni, camere, sale, bagni, ingressi, corridoi, ripostigli.***	**€ 2,00**
2	**Uffici pubblici o privati, studi professionali e simili:** uffici pubblici e privati, commerciali, industriali e simili, studi professionali, di assicurazioni, studi fotografici, organizzazioni sindacali, politiche e partiti politici.	**€ 6,15**
3	**Negozi, botteghe, rimesse, stabilimenti:** **a)** negozi o botteghe ad uso commerciale o artigianale, pubbliche rimesse, deposito bagagli; **b)** aree destinate a banchi di vendita all'aperto, a distributori di carburante; **c)** stabilimenti industriali od opifici, per i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani.	**€ 6,22**
4	**Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinema, esercizi pubblici:** **a)** circoli, sale convegno, teatri, cinema; **b)** trattorie e ristoranti, osterie, bar caffè; **c)** aree adibite a sale da ballo all'aperto.	**€ 6,38**
5	**Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, sale per biliardo e aree destinate a campeggi.**	**€ 8,30**
6	**Ospedali e Istituti di cura pubblici e privati per i rifiuti che siano assimilabili a quelli urbani**.	**€ 8,58**
7	***Supermercati, empori e grandi complessi commerciali.***	**€ 7,87**
8	***Scuole di ogni ordine e grado ad esclusione di quelle pubbliche.***	**€ 5,58**
9	***Banche e Istituti di credito.***	**€ 9,30**
10	***Autorimesse, aree destinate a parcheggio.***	**€ 5,87**

Comune di Vitulazio

Provincia di Caserta

Verbale del 02/07/2014

Oggetto: parere su proposta di delibera avente ad oggetto: ''IUC:approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014''

Il sottoscritto dr. Antonio Garzo ,Revisore dei Conti del Comune in epigrafe

VISTO

- La proposta di delibera in oggetto con la quale si intendono approvare le aliquote e le tariffe IUC per l'anno 2014;
- La legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n.147) che ha istituito l'imposta unica comunale(IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla lora natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali
- Il comma 639, della suddetta legge, il quale stabilisce che la ''IUC si compone dell'imposta municipale propria(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore'';
- Il comma 669, della Legge di Stabilità anno 2014, il quale stabilisce che'' il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti'';
- Il comma 667, il quale stabilisce che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

CONSIDERATO

- Che l'Ente, procedendo all'approvazione delle aliquote TASI indicate nella proposta in oggetto, nell'anno 2014 ha calcolato entrate da contribuenti per Tributo Servizi Indivisibili tali da coprire una percentuale del 44,80% delle spese sostenute dallo stesso Ente per garantire il servizio di illuminazione pubblica, la viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, polizia municipale, istruzione pubblica e servizi necroscopici e cimiteriali;

- Che il restante 55,20% delle spese relative ai servizi prestati dall'Ente di cui al punto precedente saranno a carico del Comune di Vitulazio;

VERIFICATO

- Che le aliquote TASI anno 2014 proposte rispettano tutti i vincoli ed i limiti posti dalla LEGGE di Stabilità 2014;

ACQUISITO

- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore e del servizio economico e finanziario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta deliberativa avente ad oggetto: ''IUC:approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014''

Napoli li 04-07-2014

IL REVISORE
dott. Antonio Garzo

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

SERVIZIO Econo Mico - Finanziario

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere: favorevole
Motivazione _____

Lì 30/6/2014

Il Responsabile del Servizio
_____

SERVIZIO _____

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere:
Motivazione _____

Lì _____

Il Responsabile del Servizio
_____

SERVIZIO _____

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere:
Motivazione _____

Lì _____

Il Responsabile del Servizio
_____

SERVIZIO _____

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere:
Motivazione _____

Lì _____

Il Responsabile del Servizio
_____

SERVIZIO _____

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere:
Motivazione _____

Lì _____

Il Responsabile del Servizio
_____

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere: favorevole
Motivazione _____

Lì 30/6/2014

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
_____

ATTESTAZIONE della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
La somma di € _____ viene impegnata e trova copertura finanziaria nello stanziamento del Tit._____ Cap._____ del bilancio _____

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
AVV. ROSA SABATINO
F.to Dr.ssa Rosa Sabatino

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ACHILLE GARGIULO
F.to Dr. Achille Gargiulo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VITULAZIO Lì **17/07/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ACHILLE GARGIULO

PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA IN DATA ODIERNA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO COMUNE E VI RESTERA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 124 DEL D. Lgs. 18-08-2000 N. 267

VITULAZIO Lì **17/07/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ACHILLE GARGIULO
F.to Dr. Achille Gargiulo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

(**X**) E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DAL **17/07/2014**

(**X**) E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ACHILLE GARGIULO
F.to Dr. Achille Gargiulo